



# CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 31/05/2021

**OGGETTO:** Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dal decreto ingiuntivo telematico n. 1845/2020 non opposto, reso nel procedimento giudiziale R.G. n. 6010/2020, Studio Sigaudò Sud Italia S.r.l. c/ Comune di Galatone, dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce – Sez. Commerciale – notificato in data 28/09/2020, acquisito al prot. con n. 20596/2020.

L'anno 2021 il giorno 31 del mese di maggio alle ore 09:30 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti.
FILONI Flavio	Sì	
VAINIGLIA Mariachiara	Sì	
INGUSCIO Iacopo	Sì	
STELLA Paolo	Sì	
DE MONTE Pasquale		Sì
FILONI Donato	Sì	
CARDINALE Giuseppe	Sì	
LIQUORI Salvatore	Sì	
MAGLIO Daniela	Sì	

Consiglieri	Presenti.	Assenti.
ALOISI Crocifisso	Sì	
FORTE Simone	Sì	
ALBERTONE Vincenzo		Sì
CAMPA Annamaria		Sì
TUNDO Giovanni		Sì
BONDI' Giuseppe		Sì
ROSETO Ivan		Sì
ALEMANNI Giovanni		Sì

Presenti n. 10 Assenti n. 7

Presiede il VAINIGLIA Mariachiara - Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Consuelo TARTARO

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" i relativi pareri e per la quale si registra quanto appresso:

**ORIGINALE**

**Consiglio Comunale del 31/05/2021**

**Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dal decreto ingiuntivo telematico n. 1845/2020 non opposto, reso nel procedimento giudiziale R.G. n. 6010/2020, Studio Sigaudò Sud Italia S.r.l. c/ Comune di Galatone, dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce – Sez. Commerciale – notificato in data 28/09/2020, acquisito al prot. con n. 20596/2020.**

**Punto n. 12 dell'Ordine del Giorno (ex punto 11) - Ore 14:16**

**Presenti n. 10**

**Assenti n. 7 (Alemanno, De Monte, Campa, Roseto, Albertone Tundo e Bondi).**

**Il Presidente chiede di votare la presenta proposta già presentata nella relazione dell'Assessore Maurizio Pinca.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA e fatta propria la proposta del Presidente**

**CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata di mano :**

**Presenti n. 10**

**Assenti n. 7 (Alemanno, De Monte, Campa, Roseto, Albertone Tundo e Bondi).**

**D E L I B E R A**

**Di approvare la delibera così come presentata**

**S U C C E S S I V A M E N T E**

**con separata votazione UNANIME, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000**

**Presenti n. 10**

**Assenti n. 7 (Alemanno, De Monte, Campa, Roseto, Albertone Tundo e Bondi).**

**La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.**



# CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 24 del 22/05/2021		
<b>SETTORE PROPONENTE</b> 4° Settore: <b>SERVIZI TECNICI</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>Istruttore</b> <b>Rocco Alessandro VERONA</b>
<b>OGGETTO</b>	Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dal decreto ingiuntivo telematico n. 1845/2020 non opposto, reso nel procedimento giudiziale R.G. n. 6010/2020, Studio Sigaudò Sud Italia S.r.l. c/ Comune di Galatone, dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce – Sez. Commerciale – notificato in data 28/09/2020, acquisito al prot. con n. 20596/2020.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
<b>Istruttore</b> <b>Rocco Alessandro VERONA</b> _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ _____ ◆ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 24/05/2021 <span style="float: right;">IL DIRIGENTE DEL SETTORE ING. ROCCO ALESSANDRO VERONA</span>	
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ _____ Data 24/05/2021 <span style="float: right;">Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco</span>	

## TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dal decreto ingiuntivo telematico n. 1845/2020 non opposto, reso nel procedimento giudiziale R.G. n. 6010/2020, Studio Sigauco Sud Italia S.r.l. c/ Comune di Galatone, dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce – Sez. Commerciale – notificato in data 28/09/2020, acquisito al prot. con n. 20596/2020.
---------	--

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 194 lett. a).

**Visto** lo Statuto Comunale.

**Visto** il D.Lgs n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*".

**Visto** il "*Regolamento di Contabilità*" del Comune di Galatone, approvato con delibera di C.C. n. 35 del 13 agosto 2020.

**Visto** il decreto ingiuntivo telematico n. 1845/2020 non opposto, reso nel procedimento giudiziale R.G. n. 6010/2020, Studio Sigauco Sud Italia S.r.l. c/ Comune di Galatone, dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce – Sez. Commerciale – notificato in data 28/09/2020, acquisito al prot. con n. 20596/2020.

**Dato atto** che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 7 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021/2023;
- con deliberazione n. 11 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

**Premesso** che:

- con decreto ingiuntivo telematico n. 1845/2020 - R.G. n. 6010/2020 - notificato in data 28/09/2020, il Giudice del Tribunale Ordinario di Lecce - Sez. Commerciale - ingiungeva al Comune di Galatone di pagare entro quaranta giorni dalla notifica, in favore dello Studio Sigauco Sud Italia S.r.l., per il servizio reso in favore dell'Ente di supporto al completamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili, la somma di €. 19.520,00, oltre gli interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 145,40 per spese ed in €. 600,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge;
- con determinazione, R.G. n. 870 del 30/09/2020, il Responsabile del Settore Servizi Tecnici, non ritenendo sussistere elementi validi per l'opposizione all'anzidetto decreto ingiuntivo, provvedeva alla liquidazione e pagamento della fattura n. 2/E sottostante il titolo ingiuntivo, adempiendo quindi in relazione alla sola sorte capitale;
- con varie e successive note di sollecito parte ricorrente diffidava l'Ente a voler provvedere al saldo del decreto ingiuntivo non opposto, essendo residue dal pagamento le somme relative agli interessi di mora, nonché quelle delle spese della procedura di ingiunzione;
- della questione veniva investita l'Avvocatura Comunale, la quale interpellata in merito rappresentava che stante il servizio effettivamente reso dalla Società ricorrente, nonché l'assenza di alcuna contestazione in merito da parte del Comune la pretesa creditoria risultava essere pienamente legittima;

- onde evitare pertanto una procedura esecutiva in danno del Comune la predetta Avvocatura avviava delle trattative di definizione bonaria con controparte, ottenendo la rinuncia da parte di quest'ultima alla pretesa creditoria relativa al pagamento degli interessi di mora, concordando il pagamento delle sole spese della procedura di ingiunzione;
- con nota del 13/05/2021, acquisita al prot. con n. 12128/2021, l'Avv. Stefano Balzola, in nome e per conto della Società ricorrente, facendo seguito agli accordi intercorsi per le vie brevi con il Responsabile dell'Avvocatura Comunale, prendeva atto del pagamento della fattura n. 2E/2019, rilevava che non erano stati corrisposti gli interessi di mora maturati sino al saldo e le spese legali come liquidate dal Giudice nel decreto ingiuntivo, tuttavia rappresentava che la propria assistita sarebbe disposta a rinunciare agli interessi di mora a fronte del pagamento delle spese legali portanti la somma di €. 1.020,97, entro e non oltre la fine del mese corrente;

**Dato atto** che l'accordo ottenuto dall'Avvocatura Comunale risulta essere equo e conveniente per l'Ente, in particolare perché aderendovi lo libera da sicura procedura esecutiva che controparte potrebbe esperire in caso di mancato adempimento.

**Atteso** che l'art. 194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

**Preso atto** del recente parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale “[...] *La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: “...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194...” sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima*

*funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio. [...]*".

**Ritenuto**, pertanto, che:

- il decreto ingiuntivo di cui trattasi rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio previste dall'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 (sentenze esecutive), poiché il decreto ingiuntivo non opposto e reso esecutivo è equiparato alla sentenza di primo grado ex art. 282 c.p.c., con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, in quanto nel caso di specie nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale il quale, con la deliberazione del riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- la determinazione dell'impegno di spesa che ne discende non ha bisogno di un ulteriore apporto discrezionale del responsabile del servizio né di un ulteriore provvedimento che realizza la soddisfazione del principio di separazione, in quanto l'organo politico assume decisioni che la legge stessa gli riserva e che appartengono alla propria esclusiva competenza, rispetto alle quali l'assunzione dell'impegno rappresenta "un momento procedurale non idoneo ad influenzare la natura della funzione";
- l'art. 193 del Tuel, al comma 2, prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio;
- allo stato, per tutto quanto sopra detto, risulta un debito fuori bilancio, pari ad €1.020,97, *omnia comprehensivi*, derivante dalla riduzione, per intervenuto accordo tra le parti, dalle somme portate dal decreto ingiuntivo telematico n. 1845/2020, reso dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce – Sez. Commerciale - nel giudizio R.G. n. 6010/2020, tra Studio Sigauo Sud Italia S.r.l. c/ Comune di Galatone.

**Considerato** che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, nel caso di specie la competenza risulta essere del Responsabile del Settore Servizi Tecnici, il quale ha predisposto l'odierna proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

**Richiamato** l'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002, ai sensi del quale "*I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del*

*D.Lgs 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti".*

**Richiamata** la legge n. 213/2012 che ha inciso in modo significativo sulla disciplina relativa all'organo di revisione degli enti locali, individuando tra i nuovi compiti dell'organo di revisione il parere sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni.

**Acquisito** il parere favorevole in ordine al riconoscimento del presente debito fuori bilancio da parte dell'organo di revisione.

**Richiesti e acquisiti**, sulla presente proposta, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

**Ritenuto** che sussistono i presupposti di cui sopra per il riconoscimento del debito fuori bilancio.

### **DELIBERA**

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) **Di riconoscere** il debito fuori bilancio di cui in premessa pari ad €. 1.020,97, *omnia comprehensivi*, derivante dalla riduzione, per intervenuto accordo tra le parti, dalle somme portate dal decreto ingiuntivo telematico n. 1845/2020 non opposto, reso dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce – Sez. Commerciale - nel giudizio R.G. n. 6010/2020, tra Studio Sigaudò Sud Italia S.r.l. c/ Comune di Galatone.

3) **Di dare atto** che per l'ammontare del debito fuori bilancio pari ad €. 1.020,97, la spesa sarà finanziata con l'utilizzo del cap. n. 171/4 "*Debiti fuori bilancio*" del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, il quale prevede la necessaria copertura finanziaria.

4) **Di dare atto** che sono rispettati gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs n. 267/2000.

5) **Di trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile del Settore Servizi Tecnici autorizzandolo alla liquidazione della spesa, in favore del creditore come individuato nel suddetto decreto ingiuntivo telematico n. 1845/2020.

6) **Di trasmettere** la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

Stante l'urgenza, il Consiglio Comunale con separata votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa unanime e separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. D.lgs. n. 267/2000.

**Letto confermato e sottoscritto**

Il Presidente del Consiglio

VAINIGLIA Mariachiara



Il Segretario Generale

Dott.ssa Consuelo TARTARO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.